

~~CORRIERE~~



COPIA

N. 625 Sent.
N. 5776 Cron.
N. 2518 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Oggetto: Societario
(int. Mob.)

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto PAZZI Presidente
Dott. Massimo DE PAOLI Giudice relatore
Dott. Francesco CORTESI Giudice

Spedita il
03.07.2007

Decisa il:
04.07.2007

ha pronunciato la seguente

Minuta dep. il
06.07.2007

SENTENZA

Depositata il:
5/9/07

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 730/2006 R.G.
promossa da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] ivi
residente in Via [redacted] n. [redacted] [redacted] nata a
[redacted] il [redacted] residente c.s., elettivamente
domiciliati C/O ST. LOZUPONE CORSO GARIBALDI, 18 -
FORLÌ, presso e nello studio dell'avv. SANDRI MAURO che li
rappresenta e difende;

IL CANCELLIERE
Barbara SCARPELLINI

ATTORI

Contro:

CASSA DEI RISPARMI [redacted] in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in [redacted]
[redacted] n. [redacted], elettivamente domiciliata in VIA
[redacted] - [redacted] presso e nello studio degli avv.
[redacted] e [redacted] che la rappresentano e
difendono;



CONVENUTO

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti finan., vendita di prodotti finanz., cartolarizzazione di crediti, contratti di borsa)"

CONCLUSIONI

Per gli attori: "Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, in accoglimento integrale della domanda attrice, accertare e dichiarare per le motivazioni e causali indicate in citazione, la responsabilità dell'ente convenuto, così giudicare: in via principale dichiarare nullo per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. o comunque annullare il contratto sottoscritto dagli attori con la banca in data 28.06.2001 per evidente vizio di forma e della volontà dell'istante in sede di sottoscrizione (errore ex art. 1427 c.c. e seguenti) e per l'effetto condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma investita pari a complessivi € 53.000,00 oltre interessi come da contratto d'acquisto sottoscritto dalle parti il 28.06.2001, al tasso pattuito da calcolarsi dall'inadempimento (01.01.02) sino al saldo effettivo, rivalutazione monetaria, oltre alle spese sopportate dagli attori per l'investimento, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dal mancato guadagno per non avere diversamente impiegato le relative somme in altri investimenti remunerativi, da liquidarsi in via



equitativa, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione;

in via subordinata, ulteriormente ove ritenuto di non potersi procedere a per qualsivoglia motivo alla dichiarazione di nullità o di annullamento del detto contratto, ritenuta la responsabilità della banca convenuta per le violazioni di legge contestate nella presente citazione, dichiarare risolti per fatto e colpa della stessa il contratto stipulato tra le parti il 28.06.2001 dell'acquisto dei titoli di cui in premessa come analiticamente ricavabili dal doc. 8, condannare la medesima convenuta, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni così quantificati: € 53.000,00 oltre interessi al tasso pattuito come da contratto sottoscritto tra le parti, rivalutazione monetaria da computarsi dall'inadempimento (1.1.2002) sino al saldo effettivo, oltre le spese sopportate dagli attori per l'investimento, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dal mancato guadagno per non avere diversamente impiegato le relative somme in altri investimenti remunerativi, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".


Per la convenuta: "Voglia il Tribunale di Forlì, in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] per le ragioni di cui in premessa;



in via principale, respingere integralmente l'azione promossa da
[redacted] nei confronti della Cassa dei Risparmi
[redacted] perché infondata in fatto ed in diritto;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda svolta dagli attori con conseguente condanna della
Banca al risarcimento del capitale investito, compensare il
suddetto importo con il valore dei titoli in possesso degli attori
unitamente agli interessi cedolari percepiti o, in alternativa,
condannare gli attori alla restituzione dei titoli in loro possesso
ed agli interessi cedolari sino ad oggi percepiti.

Con vittoria delle spese del giudizio”.



00115515

IL CASO.it

La difesa attorea contesta ancora la sussistenza di responsabilità contrattuale per inadempimento grave in capo alla banca per violazione del dovere di trasparenza e correttezza di cui all'art. 21 d.lgs. 58/98 e 26 comma 1° lett. f)

Q

Regolamento Consob 11522/98, del divieto di compimento di operazioni in conflitto di interessi di cui all'art. 27 Regolamento Consob 11522/98, dell'obbligo di accertare la propensione al rischio del cliente e dell'obbligo di contenimento del rischio di cui all'art. 28 Regolamento Consob 11522/98, del divieto di compiere operazioni inadeguate di cui all'art. 29 Regolamento Consob 11522/98 e dell'obbligo di contenimento dei costi a carico dell'investitore di cui all'art. 26 comma 1° lett. f) Regolamento Consob 11522/98.

IL CASO.it

In particolare l'art. 21 D.lgs. 58/98 stabilisce che nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. A sua volta il Regolamento Consob dopo avere chiarito all'art. 26 che gli intermediari autorizzati devono operare nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare e in modo coerente con i principi e le regole generali del D.lgs. 58/98 specifica all'art 28 che, essi prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento devono: chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Gli intermediari autorizzati inoltre non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. Ancora il terzo comma dell'art. 29 del suddetto Regolamento precisa che gli intermediari autorizzati quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Orbene l'art. 23 comma 6 T.U.F. prevede in materia un'inversione dell'onere della prova in favore del cliente statuendo che "nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta". Rispetto alla domanda risarcitoria svolta dall'attrice risultava pertanto onere della convenuta provare:

di avere adeguatamente informato l'investitore sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione di acquisto posta in essere;



l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio della cliente medesima.

Orbene, risulta nel presente caso che all'atto della redazione del contratto quadro il sottoscrittore, parte attrice, rifiutava di fornire alla banca le informazioni richieste in ordine alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento, sulla sua propensione al rischio; che in sede di contratto quadro il sottoscrittore aderiva, prendendone conoscenza, al documento generale sui rischi d'investimento predisposto dalla Consob, parte del contratto medesimo; inoltre risulta che era sottoscritto nell'anno 1999 dal [REDACTED] documento informativo generale sui rischi contenente riferimento specifico alla tipologia di investimento in Putnam emerging markets (fondo azionario paesi emergenti), ma ciò in relazione a diversa posizione di investimento (gestione patrimoniale).

Quanto alla prima circostanza va tenuto presente che, anzitutto, è irrilevante la sottoscrizione apposta in calce a modulo prestampato ai fini dell'esonero della banca intermediaria dall'obbligo di rendere le informazioni. "In nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'obbligo disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi d'investimento e propensione al rischio e che nel caso, la valutazione andrà condotta tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso" (Tribunale Roma, 11 marzo 2005).

Quanto alle altre circostanze, la banca era a conoscenza della propensione dimostrata dall'investitore, emergente dalla esistenza di posizioni attinenti a gestioni patrimoniali per rilevanti importi (euro 41.316,55 e 37.687,77) con obiettivo di reddito e crescita elevati (50%), indicativi della propensione al rischio di tipo alto, in relazione ai quali l'investitore prima (1999) dell'investimento per cui è causa (2001) aveva sottoscritto modulo informativo relativo indicativo degli obiettivi di investimento e propensione al rischio (doc. 2 e 4 fascicolo convenuto).

Ciò potrebbe indurre a ritenere che l'intermediario autorizzato era in possesso di elementi ai fini della valutazione della propensione al rischio dell'investitore, se quest'ultimo avesse obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale ovvero alla massimizzazione della redditività.

Ciò detto, va però rimarcato che l'istituto non ha in ogni caso adeguatamente informato l'investitore sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione di acquisto posta in essere, come era suo onere in forza della sopra richiamata disciplina di settore; gli obblighi informativi concernenti l'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente vanno adempiuti ogni qualvolta il cliente intenda eseguire una operazione tramite l'intermediario, attesa la necessità di verificare il consenso dell'investitore e la disponibilità al

②

rischio non in via generale, in riferimento ad una pregressa manifestata disponibilità rispetto ad altre operazioni impartite in tempi e condizioni diverse (e si rimarca che: con la consegna del Documento sui rischi generali degli investimenti predisposto dalla Consob l'intermediario finanziario non adempie tutti i suoi obblighi informativi nei confronti del cliente. A quest'ultimo dovrà essere consegnato anche il prospetto informativo relativo ai titoli che intende acquistare; Tribunale Genova, 02 agosto 2005).

Tanto basta per superare le osservazioni della banca: in relazione al fatto che l'investitore aveva in precedenza manifestato una propensione ad investimenti ad alta rischiosità; in relazione al fatto che aveva aderito al documento generale sui rischi in sede di contratto quadro del 1998, attesa l'insufficienza di generiche informazioni apposte su modulo prestampato.

IL CASO.it

Tanto basta, infine, per superare l'ulteriore argomento di difesa della banca, in ordine alla assenza di responsabilità per quanto concerne la condotta dell'investitore in ordine all'acquisto dei titoli (per cui la banca non avrebbe alcun obbligo informativo nella successiva fase di gestione del portafoglio), atteso che l'omessa diligenza riguarda la fase prodromica all'acquisto dei titoli.

Pertanto, poiché nei confronti del [REDACTED] la banca non ha assolto gli obblighi di informativa prescritti ex lege, deve pertanto essere dichiarato, stante l'importanza dello stesso, l'inadempimento della banca convenuta e la sua responsabilità contrattuale in ordine ai fatti oggetto di causa.

Danno risarcibile.

Il danno da risarcire corrisponde per l'intero alla perdita di capitale investito, pari ad € 53.000,00, il quale al momento della presente decisione e della scadenza naturale dei titoli, non è stato restituito, detratto, in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, l'ammontare delle cedole percepite dalla investitrice, pari a complessivi € 2.024,25, nonché previa restituzione dei titoli in possesso. Quanto all'attuale valore delle obbligazioni ancora detenute dall'attore sulla scorta della documentazione depositata lo stesso non appare determinabile e liquidabile sulla base di un valore medio e pertanto non risulta liquidabile (doc. 6 fasc. convenuta).

Il danno da risarcire a [REDACTED] risulta pertanto pari ad € 50.975,75.

Trattandosi di obbligazione di valore il predetto importo deve essere rivalutato in base agli indici ISTAT dal dicembre 2001, data in cui si è definitivamente realizzata la perdita del capitale investito (non emergono informazioni sulla data di scadenza naturale dei titoli) alla data di pubblicazione della sentenza.

Inoltre sulla somma capitale risultano dovuti gli interessi legali decorrenti dal dicembre 2001 al saldo.

Conseguentemente Cassa di Risparmio [REDACTED] deve essere condannata a pagare in favore del [REDACTED] la somma di € 50.975,75 oltre alla rivalutazione monetaria nella misura degli indici ISTAT dal dicembre 2001 alla

pubblicazione della sentenza e alla corresponsione degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dal dicembre 2001 al saldo.

Le spese processuali fra [redacted] e la banca seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, quelle fra [redacted] e la Banca vanno invece compensate per motivi di equità.

PQM

IL CASO.it

Il Tribunale di Forlì definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

dichiara il difetto di legittimazione attiva di [redacted],
condanna Cassa di Risparmio [redacted], a titolo risarcitorio per inadempimento contrattuale, a pagare in favore di [redacted], previa restituzione dei titoli per cui è causa, la somma di € 50.975,75 oltre alla rivalutazione monetaria nella misura degli indici ISTAT dal dicembre 2001 alla pubblicazione della sentenza e alla corresponsione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dicembre 2001 al saldo;

respinge le altre domande proposte da parte attrice;

condanna Cassa di Risparmio [redacted] a rifondere in favore di [redacted] le spese di lite che liquida in complessivi € 5.500,00 di cui euro 500,00 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Spese compensate fra [redacted] e Cassa di Risparmio [redacted]

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.7.2007

Il Giudice Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Barbara SCARPELLINI

